



CONVENZIONE

PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO

TRA

Scuola di Scienze sociali, Università degli Studi di Genova

con sede legale in Genova, via Balbi 5, 16126 Genova, CF 00754150100 rappresentata pro tempore dal Preside, Prof. Luca Beltrametti,

E

Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro di:

- Genova, Via Ilva 4/3, 16128 Genova, CF 80029090109 nella persona del Presidente Marti Fabrizio Giulio;
 - Imperia, Viale G. Matteotti, 130 18100 Imperia, CF 80006620084 nella persona del Presidente Aschero Roberto;
 - La Spezia, Piazzale Kennedy 27, 19124 La Spezia, CF 80016860118 nella persona del Presidente Sciolla Marco;
 - Savona, Via Paleocapa 18/28, 17100 Savona, CF 80010230094 nella persona del Presidente Gherzi Giovanni
-
- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante “Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”;
 - visto l’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede: *“La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.”* ;
 - visto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con



modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che prevede: *“Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti.”*;

- visto il regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 marzo 2018;
- tenuto conto che alcuni dei percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali, magistrali o a ciclo unico attivati presso i Dipartimenti afferenti alla Scuola di Scienze sociali dell'Università degli Studi di Genova rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

convengono quanto segue

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. La presente convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

1. Le parti firmatarie si impegnano a:
 - a) collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione di consulente del lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante;
 - b) regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 3 - Tipologia dei corsi di studio



1. Lo svolgimento di sei mesi di tirocinio professionale obbligatorio per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, è ammesso nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- presso il Dipartimento di Economia
 - L-18 Economia aziendale (appartenente alla classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
 - L-18 Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti (appartenente alla classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale)
 - L-33 Economia e commercio (appartenente alla classe L-33 Scienze economiche) ▪ LM-56 Economia e istituzioni finanziarie (appartenente alla classe LM-56 Scienze dell'economia)
 - LM-77 Amministrazione, finanza e controllo (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
 - LM-77 Management (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
 - LM-77 Economia e management marittimo e portuale (appartenente alla classe LM-77 Scienze economico-aziendali)
- presso il Dipartimento di Giurisprudenza
 - L-14 Servizi legali all'impresa e alla pubblica amministrazione (già Giurista dell'impresa e dell'amministrazione) (Ge) e (Im) (appartenente alla classe L-14 Scienze dei servizi giuridici)
 - LMG/01 Giurisprudenza (Ge) e (Im) (appartenente alla classe LMG-01 delle lauree magistrali in Giurisprudenza)
 - L-14 & L-18 Diritto ed economia delle imprese (laurea triennale interclasse - sede di La Spezia) (appartenente alle classi L-14 Scienze dei servizi giuridici e L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale).
- presso il Dipartimento di Scienze politiche
 - L-36 & L-16 Scienze politiche e dell'amministrazione (Interclasse) (appartenente alle classi L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali e L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)
 - L-36 POGIS Politiche, governance e informazione dello Sport (appartenente alla classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
 - L-16 Scienze dell'amministrazione e della politica (appartenente alla classe L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione)
 - L-36 Scienze internazionali e diplomatiche (appartenente alla classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali)
 - LM-63 Amministrazione e politiche pubbliche (appartenente alla classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni)



Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

1. L'attivazione del tirocinio è subordinata alla verifica, da parte del Dipartimento, che il piano degli studi dello studente che chiede l'attivazione del tirocinio preveda l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Almeno 18 CFU nell'Area 12 – Scienze giuridiche

- IUS/01 – Diritto Privato;
- IUS/04 – Diritto Commerciale;
- IUS/07 – Diritto del Lavoro;
- IUS/10 – Diritto Amministrativo;
- IUS/12 – Diritto Tributario;
- IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea.

e almeno 12 CFU nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche

- SECS-P/01 – Economia Politica;
- SECS-P/07 – Economia Aziendale;
- SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese; - SECS-P/10 – Organizzazione aziendale.

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente
 - almeno 90 CFU e la frequenza dei primi due anni di corso per gli iscritti ai corsi di laurea triennale;
 - almeno 60 CFU e la frequenza del primo anno di corso per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale;
 - almeno 150 CFU e la frequenza dei primi quattro anni di corso per gli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico;



possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di studio cui lo studente richiedente è iscritto per il successivo inoltro al/i Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzando il potenziale formativo dell'alternanza, frequentano lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
2. La presenza del tirocinante presso lo studio professionale del consulente del lavoro deve essere garantita con modalità e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni ed il regolare avanzamento degli studi universitari.
3. La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.
4. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Genova determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

1. Il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che, di volta in volta, si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti è individuato, è pari a:
 - n. 9 studenti da parte dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Genova;
 - n. 2 studenti da parte dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Imperia;
 - n. 2 studenti da parte dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di La Spezia;
 - n. 2 studenti da parte dell'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Savona.



2. Eventuali disponibilità aggiuntive potranno essere comunicate entro il mese di marzo di ciascun anno da parte del referente dell'Ordine Provinciale interessato.
3. Entro il primo semestre di ogni anno i referenti per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione alla Scuola di Scienze sociali.

Art. 8 – Referenti organizzativi

1. I Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza e Scienze politiche dell'Università di Genova e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro individuano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.
2. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.
3. I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.
4. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.
5. Durante lo svolgimento del periodo di tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

1. L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate nel periodo di svolgimento del tirocinio.
2. La Scuola di scienze sociali e i Dipartimenti ad essa afferenti e interessati alla presente Convenzione si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
3. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.
4. Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.



5. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

1. Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui all'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.
2. Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, che desidera dare corso al periodo di tirocinio con le modalità di cui all'art. 2, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014, e sue successive eventuali modifiche. Il semestre anticipato di tirocinio professionale avrà decorrenza dalla data di iscrizione al registro dei praticanti.
3. Il tirocinante/studente deve, inoltre, rispettare la disciplina prevista nel sopra citato regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 11 – Validità del tirocinio conseguito con le modalità di cui all'art. 2

1. Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione può essere considerato valido ai fini della maturazione del tirocinio obbligatorio a condizione che il tirocinante, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, si iscriva al registro dei praticanti consulenti del lavoro. L'inottemperanza all'onere di iscrizione determina l'inefficacia del tirocinio svolto.

Art. 12 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità di tre anni a decorrere dalla data della firma delle parti.
2. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.



26 Novembre 2024

Il Preside della Scuola di Scienze sociali
dell'Università degli studi di Genova

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Genova

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Imperia

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di La Spezia

Il Presidente del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Savona
